



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nelle Camere di consiglio del 13 dicembre 2012 e del 9 gennaio 2013

composta dai magistrati

dott. Ignazio FASO	Presidente;
dott. Rosario SCALIA	Consigliere;
dott. Francesco ALFONSO	Consigliere;
dott.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Primo referendario;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Primo referendario;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 5718 il 19 novembre 2012, con la quale il vice presidente del consiglio delle autonomie locali (CAL) del Lazio ha inoltrato la richiesta di parere che il Sindaco del Comune di Morlupo (Roma) ha indirizzato a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003;

VISTE le ordinanze n. 33/2012 del 10 dicembre 2012 e n. 1/2013 del 4 gennaio 2013, con le quali il Presidente ha convocato le Camere di consiglio del 12 dicembre 2012 e del 9 gennaio 2013;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Carmela Mirabella.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Morlupo, con nota n. 17905 in data 31 ottobre 2012, ha inviato al Presidente del C.A.L. Lazio una richiesta di parere rivolta a questa Sezione relativamente all'applicazione o meno agli Enti locali delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, così come convertito nella legge n. 135/2012.

Il dubbio sull'applicabilità delle norme sopra richiamate agli Enti locali sorge, secondo l'Amministrazione, anzitutto dal fatto che il comma 7 dell'art. 3, nel momento in cui afferma l'impossibilità di applicare in via diretta le disposizioni di cui al comma 4 e 6 del suddetto articolo 3, non prende in considerazione gli Enti locali, ma esclusivamente le Regioni, le Province autonome e gli Enti del servizio sanitario nazionale, sancendo solo per questi ultimi la natura di disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In conclusione l'Amministrazione chiede il parere di questa Sezione relativamente all'applicabilità agli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 135/2012.

L'iniziale estensione della richiesta di parere alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è da ritenere limitato a quanto di queste ultime richiamato dal comma 6.

Tale significato della richiesta trova conforto nella fattispecie concreta che ha generato il dubbio interpretativo dell'Amministrazione: la stipulazione di un contratto di locazione passiva di un immobile da adibire a nuova sede della caserma dei Carabinieri, il cui canone è stato congruito dall'Agenzia del demanio.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è

subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l'ente verso l'esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo, e inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie, così come disposto dall'art. 7, comma 8 sopra richiamato.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, per orientamento consolidato, l'inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico in cui l'art. 7, comma 8 è inserito, va correttamente intesa in senso tecnico e ristretto, così come meglio precisato in numerose delibere già adottate da questa Sezione nell'esercizio della funzione consultiva alle quali, per brevità, si rinvia (cfr., tra le altre, 9/2009).

In una visione dinamica del sopra riportato concetto di contabilità pubblica, ritiene peraltro questa Sezione che vi rientrino anche le norme le quali, con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, dettano principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolando e condizionando l'autonomia degli enti locali.

In base a tale orientamento la richiesta è da ritenere ammissibile, rientrando nella categoria di norme sopra richiamata anche le disposizioni di cui dall'art. 3, commi 4, 5 e 6 del D. L. 95/2012.

Il quesito va circoscritto all'interpretazione della suddetta norma, prescindendo dagli effetti, diretti ed indiretti, che l'applicazione della medesima potranno produrre sulla gestione dell'ente.

L'art. 3 del decreto sulla spending review, nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio pubblico, esprime un generalizzato disfavore per le locazioni passive, limitando la possibilità di rinnovare i contratti dopo la scadenza e di stipularne di nuovi e imponendo la riduzione dei relativi costi.

Nell'ambito di un più ampio disegno riformatore, il comma 6 dispone che ai contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15% sul canone congruito dall'Agenzia del demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti nonché in quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

La norma è espressamente dettata per le Amministrazioni richiamate dal comma 4, il quale si riferisce alle "Amministrazioni centrali come

individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196".

Non rientrando i Comuni tra le Amministrazioni centrali, questa Sezione ritiene che la norma non possa agli stessi applicarsi.

Il comma 7 dell'articolo 3 dispone, inoltre, che per le Regioni, le Province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La norma, secondo una chiara interpretazione letterale, non ha inteso riconoscere agli Enti locali una specifica potestà regolamentare nella materia.

Le disposizioni sopra richiamate esprimono un'esigenza generalizzata di razionalizzazione della gestione del patrimonio pubblico, da realizzare attraverso una completa ricognizione dell'esistente e l'individuazione dei fabbisogni allocativi sulla base di criteri oggettivi.

Il soddisfacimento di tale esigenza, che può ritenersi propria anche degli Enti locali, soprattutto in funzione di una riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, richiede l'interposizione di specifiche disposizioni normative.

Tuttavia questa Sezione ritiene che il Comune possa, nell'ambito della propria autonomia, fare propri i principi generali espressi dalle norme, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

In tal senso appare appropriata anche una rinnovata rideterminazione del canone, da parte dell'organo competente, visto anche il tempo trascorso dalla precedente determinazione.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nell'adunanza del 9 gennaio 2013.

Il Magistrato Relatore

f.to Carmela MIRABELLA

Il Presidente

f.to Ignazio FASO

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2013

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli